

		<b>Ministero dell'Istruzione e del Merito</b> <b>ISTITUTO COMPRESIVO STATALE</b> <b>"GUGLIELMO MARCONI"</b> <b>PATERNÒ - RAGALNA</b> <b>Via Virgilio 3 - 95047 P A T E R N Ò (CT) Tel. 095/622682</b>		
<b>Cod. Meccanografico CTIC84200B Cod. IPA istsc_ctic84200b Cod. Fiscale 80008070874 Cod. Univoco UFLNJH</b> <b>P.E.O .ctic84200b@istruzione.it P.E.C. comprensivomarconi@pec.it Sito Web <a href="http://www.marconiscuola.edu.it">www.marconiscuola.edu.it</a></b>				

CIRCOLARE N. 183 A.S. 2023/2024

Paternò, 04 gennaio 2024

ISTITUTO COMPRESIVO - "G. MARCONI"-PATERNÒ <b>Prot. 0000062 del 04/01/2024</b> IV (Uscita)
--

Al personale Docente e ATA  
 Ai genitori degli alunni  
 p.c. al Direttore SGA  
 Al Sito web

**OGGETTO: Certificazioni mediche per uso scolastico - Richieste di certificazioni mediche obbligatorie e gratuite per assenze e attività sportive non agonistiche.**

In seguito alle segnalazioni pervenute all'A.T. da parte dei Medici Pediatri di Libera Scelta Catania in merito alla frequente richiesta di certificati medici attestanti l'avvenuta guarigione o l'idoneità allo svolgimento di attività sportive non agonistiche e, anche al fine di una corretta applicazione della normativa vigente in materia di certificazione medica per uso scolastico, si elencano le fattispecie che possono venire in considerazione nell'ambito della gestione dell'attività scolastica, in base alla normativa di riferimento.

**1) Adempimento all'obbligo di presentazione di certificazione medica per la riammissione in classe dopo malattia.**

Com'è noto, con il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni in legge 19 maggio 2022, n. 52, "*Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia sanitaria*", lo stato di emergenza, deliberato il 31 gennaio 2020 e da ultimo prorogato fino al 31 marzo 2022, è cessato in tale data e conseguentemente devono intendersi superate, fatto salvo quanto espressamente previsto dalla norma sopra richiamata, le disposizioni speciali in materia di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19.

In materia di certificazioni mediche di riammissione in classe dopo malattia, l'art. 3 della Legge Regionale del 19 luglio 2019 n. 13 (Collegata al DDL n. 476 – Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019 – Legge di stabilità regionale) ha stabilito quanto segue: "*Ai fini della semplificazione amministrativa in materia di sanità pubblica e dell'efficacia delle prestazioni sanitarie nel territorio regionale, l'obbligo di certificazione medica per assenza scolastica, di cui all'articolo 42, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518, si applica per assenze di durata superiore ai dieci giorni, fatta eccezione per le ipotesi in cui i certificati medesimi siano richiesti da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica*".

Ancora più di recente, tale regola è stata confermata anche dalla Nota dell'Assessorato alla Salute della Regione Sicilia Prot. n. 3466 del 27-01-2023, diramata dall'U.S.R. per la Sicilia con nota n. 4942 del 06-02-2023.

Pertanto, non sussiste l'obbligo di richiedere certificazioni di riammissione a scuola per assenze uguali o inferiori a giorni dieci.

Occorre infine precisare che **per la scuola dell'infanzia, non essendo previsto alcun obbligo di frequenza, non può di conseguenza ipotizzarsi alcuna certificazione medica obbligatoria.**

**2) Certificazioni attestanti lo stato di salute per l'attività sportiva non agonistica nell'ambito delle attività scolastiche.**

Nella specie, rientrano nell'ambito delle certificazioni mediche obbligatorie/gratuite che possono essere richieste al pediatra, i certificati di cui al Decreto del Ministero della Salute del 24/04/2013, art. 3, lett. a) e c), riguardanti cioè gli *“alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche”* (lett. a) e *“coloro che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale”* (lett. c).

In entrambi i casi deve essere prodotta una specifica richiesta del Dirigente Scolastico. Pertanto, la richiesta di certificazione medica utile a tale scopo potrà essere rilasciata in forma non onerosa, solo a seguito di specifica richiesta dell'Istituzione Scolastica interessata.

Ai sensi dell'art. 41 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la pediatria, il certificato medico è altresì obbligatorio nei seguenti casi:

1) Certificazioni ai fini dell'astensione dal lavoro del genitore a seguito di malattia del bambino (art. 41, comma 6, lett. h), p. II ACN).

2) Valutazioni multidimensionali e connesse certificazioni relative a prestazioni di assistenza domiciliare integrata, programmata e per l'inserimento nelle strutture residenziali sulla base della programmazione e di quanto previsto nell'ambito degli Accordi Regionali (art.41, comma 6, lett. h), p. III ACN).

Alla luce di quanto esposto, si invitano i docenti alla corretta applicazione della normativa sopra richiamata.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Santa Russo

